

**IL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AREA NORD
DELLA FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA**

nella persona dell'avv. Stefania Cappa, ha pronunciato la seguente

SENTENZA N. 1/2019

nel procedimento n. 1/2019, a carico delle atlete Nicole Maria Cantalli, Sara Facchetti, Sara Merisio; nonché dell'Associazione Sportiva Dilettantistica GINNASTICA HORUS TREVIGLIO, quale società affiliata, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*; della Sig.ra Elena Ferrari e del Sig. Alberto Marelli, rispettivamente, quali Presidente e Segretario del Campionato di Serie D LC3 GAF regionale; procedimento instaurato a seguito della trasmissione alla Commissione Omologazione Gare, della segnalazione da parte del Direttore tecnico regionale GAF, Prof.ssa Nadia Brivio, in relazione al Campionato di Serie D - Anno Sportivo 2019, 2^a prova regionale LC3, tenutosi ad Alzate Brianza (CO), il 17 febbraio 2019.

IN FATTO

Il DTR GAF della Lombardia, Prof.ssa Nadia Brivio, riscontrava un'anomalia di partecipazione alle competizioni Silver. Per tale ragione, trasmetteva una segnalazione alla Commissione Omologazione Gare, nella quale informava che l'Associazione Sportiva Dilettantistica GINNASTICA HORUS TREVIGLIO, aveva partecipato alla 1^a prova della Serie D LC nella categoria Junior/Senior, tenutosi ad Alzate Brianza (CO) in data 17 febbraio 2019, ottenendo il 32° posto in classifica con le ginnaste Nicole Maria Cantalli, Sara Facchetti, Sara Merisio. Con quest'ultime, l'Associazione Sportiva Dilettantistica GINNASTICA HORUS TREVIGLIO gareggiava anche alla 2^a prova della Serie D LC3, tenutosi a Ghedi (BS) in data 17 marzo 2019, conquistando il 1^o posto in classifica. Venivano altresì allegate le classifiche delle gare.

A seguito di rituale atto di fissazione della data in cui si assume la pronuncia, le parti facevano pervenire le proprie difese, eccetto il Presidente di Gara.

Veniva svolta l'istruttoria con richiesta agli Uffici Federali competenti a trasmettere a questo Giudice il referto della gara Serie D LC3 del 17 marzo 2019, nel quale non veniva osservata alcuna irregolarità da parte del Presidente e del Segretario di Gara.

Veniva altresì richiesto alla Procura Federale di esprimere osservazioni in merito, con riscontro pervenuto il 3 aprile 2019.

IN DIRITTO

La questione, sottoposta alla cognizione di questo Giudice, si basa sull'analisi delle norme e dei regolamenti federali; nello specifico il Regolamento Federale denominato "*Norme tecniche Anno Sportivo 2019*" aggiornato al 4 marzo 2019, prevede, in riferimento al Campionato di Serie D LC3, l'esclusione delle ginnaste "*che hanno partecipato ai campionati di Squadra e individuali Gold alla Serie D LC - LD - LE3 - LE*" e, in particolare, il "*Programma tecnico - Silver 2019*", il quale specifica che "*per le gare individuali le ginnaste possono scegliere di gara in gara un livello superiore ma non un livello inferiore (es. se si partecipa al livello LD non si può scendere di livello LC; se si partecipa al livello LC non si può scendere al Livello LC3, ecc.). Per le gare di Serie D, la squadra può ugualmente salire di livello ma non scendere (...).*"

Come segnalato dal DTR GAF Lombardia, l'Associazione Sportiva Dilettantistica GINNASTICA HORUS TREVIGLIO con le sue ginnaste, ha preso parte alla 1^a prova del Campionato di Serie D LC, ma non avrebbe potuto partecipare alla 2^a prova del Campionato di Serie D LC3 perché in contrasto con la normativa federale.

Quanto alle posizioni delle atlete Nicole Maria Cantalli, Sara Facchetti, Sara Merisio, va segnalato che se è vero che ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di Giustizia, l'ignoranza delle norme e dei regolamenti sportivi non è ammessa, salvo il caso in cui tale ignoranza sia inevitabile (si vedano a tal proposito l'art. 5 c.p. e la pronuncia della Corte Costituzionale del 24 marzo 1998 n. 365). Nel caso di specie, l'estrema difficoltà di comprendere e di interpretare tali norme, nonché la minore età delle ginnaste, rendono tale ignoranza inevitabile. Di conseguenza questo Giudice ritiene le sopra citate ginnaste esenti da responsabilità.

Per quanto riguarda, invece, l'Associazione Sportiva Dilettantistica GINNASTICA HORUS TREVIGLIO ed il suo legale rappresentante *pro tempore* (responsabile ex art. 6, comma 3 del Regolamento di Giustizia), occorre osservare quanto segue.

Se da un lato hanno ammesso l'addebito contestato, trasmettendo una lettera di scuse al Comitato Regionale Lombardia FGI ed alla Segreteria degli Organi di Giustizia FGI, si sono comunque posti in violazione delle disposizioni federali in materia di regolare partecipazione alle competizioni e, quindi, in violazione del dovere di cui all'art. 2, comma 1 e 6, comma 5, lett. a) del Regolamento di Giustizia; nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI che stabilisce che "*I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva (...)*".

In ragione di ciò, si ritiene applicabile la sanzione pecuniaria dell'ammenda prevista dall'art. 11 del Regolamento di Giustizia, inflitta per le sanzioni di media gravità, ovverosia, "*quella violazione compiuta a titolo di colpa che abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività federale, o a titolo di dolo che non abbia influito sul regolare svolgimento dell'attività federale*".

Infine, in relazione alla gara, atteso che l'illecito è correlato ai risultati conseguiti dalle atlete, deve disporsi la riformulazione della classifica finale della gara regionale, 2^a prova, Serie D LC3, con inefficacia *ex tunc* dei risultati conseguiti dalle ginnaste Nicole Maria Cantalli, Sara Facchetti, Sara Merisio nonché di ogni altro effetto correlato.

P.Q.M.

Lo scrivente Giudice Sportivo Territoriale Area Nord così dispone:

- assolve le ginnaste Nicole Maria Cantalli, Sara Facchetti e Sara Merisio;
- condanna l'Associazione Sportiva Dilettantistica GINNASTICA HORUS TREVIGLIO all'ammenda pari a 1.200,00 (milleduecento) euro, per la violazione degli artt. 2, comma 2 e 6, comma 5, lett. a), del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
- condanna il legale rappresentante *pro tempore* dell'Associazione Sportiva Dilettantistica GINNASTICA HORUS TREVIGLIO in regime di responsabilità solidale per la sanzione di

*Il Giudice Sportivo Territoriale
Area Nord*

PALAZZO DELLE FEDERAZIONI SPORTIVE
VIALE TIZIANO N° 70 - TEL. 06.87975088
00196 ROMA

cui al punto precedente, per la violazione dell'art. 6, comma 3 del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;

- rende inefficaci *ex tunc* i risultati della gara regionale - Anno Sportivo 2019 - Serie D LC3 conseguiti il 17 marzo 2019 nonché ogni altro effetto correlato.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 del Regolamento di Giustizia, il pagamento dell'ammenda dovrà essere eseguito entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla comunicazione della presente decisione o della sua pubblicazione se precedente.

Trasmette il presente provvedimento alla Segreteria per gli adempimenti di rito, ivi compresa la riformulazione da parte degli organi e uffici competenti della classifica finale della gara regionale - Anno Sportivo 2019 - Serie D LC3 del 17 marzo 2019.

In riferimento alle posizioni dell'Istruttore Tecnico delle ginnaste dell'Associazione Sportiva Dilettantistica GINNASTICA HORUS TREVIGLIO, del Presidente di Gara e del Segretario di Gara, considerato che meritano un approfondimento rispetto ai termini del procedimento ed ai poteri di questo Giudice, si trasmettono gli atti al Procuratore Federale per le opportune valutazioni.

Roma, 11 aprile 2019

avv. Stefania Cappa

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE AREA NORD FGI

